



Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva

approvato dal Consiglio Nazionale con delibera

n° 1525 il 28 OTT. 2014

28 ottobre 2014

TITOLO I

Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva

Articolo 1

Definizione

1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.
3. Partecipano inoltre alle attività degli EPS le basi associative sportive (BAS) e ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati.

Articolo 2

Attività

1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
 - a) Motorio – Sportive
 - 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
 - 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
 - 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI.
 - b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

28 ottobre 2014

TITOLO II

Riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva

Articolo 3

Requisiti per il riconoscimento

1. Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi in qualità di Ente di Promozione Sportiva è necessario:
 - a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e seguenti del Cod. Civ.;
 - b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI e che stabilisca l'assenza di fini di lucro, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
 - c) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere un numero di affiliate ed iscritti tesserati non inferiore a quanto previsto al c.1 lett d) dell'art. 27 dello Statuto.
La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.
 - c) 2)
per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art.90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 3 (tre) per ognuna delle province presenti in regione e comunque non inferiore a:
 - 150 (centocinquanta) per regioni con numero province uguali o superiori a 9;
 - 100 (cento) per regioni con numero province uguali o superiori a 5;
 - 50 (cinquanta) per regioni con numero province inferiori a 5 e con un numero di iscritti tesserati non inferiore a:

(100.000 x popolazione regionale)

popolazione nazionale

La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione/società.

In nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle società potrà comunque essere inferiore a 50 (cinquanta) ed il numero degli iscritti inferiore a 1.000 (mille).

- d) 1)
per gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere una presenza organizzata in almeno 15 (quindici) regioni e 70 (settanta) province (secondo l'elenco allegato A). Viene considerata "presenza organizzata" se congiuntamente:
 - a) nella regione e/o nella provincia l'Ente è operante con un proprio Comitato democraticamente eletto e dotato di una sede;
 - b) nella provincia risultano affiliate almeno 10 (dieci) associazioni o società sportive dilettantistiche praticanti almeno 2 (due) discipline sportive e nella regione sono costituiti almeno la metà dei Comitati Provinciali, arrotondata per eccesso.
 - c) viene svolta attività sportiva sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'EPS e delle sue strutture territoriali.

28 ottobre 2014

- d) 2)
Per gli EPS riconosciuti su base regionale, avere una presenza organizzata in tutte le province.
Viene considerata "presenza organizzata" se in ogni provincia e nella regione è operante un proprio Comitato democraticamente eletto dotato di una sede.
- e) aver svolto attività del tipo motorio e sportiva e/o formativa di cui al precedente art. 2, da almeno quattro anni.
Tale attività deve intendersi svolta a livello nazionale dagli EPS riconosciuti a livello nazionale e svolta a livello regionale dagli EPS riconosciuti su base regionale.
Lo svolgimento delle attività deve essere congruo, di carattere ampiamente pluridisciplinare, comprovato da idonea documentazione e la titolarità dell'organizzazione appartenere esclusivamente all'organismo che richiede il riconoscimento.
2. Ai fini del contenuto del comma 1 lettera c) del presente articolo:
- a) almeno il 60% delle associazioni o società sportive dilettantistiche devono essere affiliate da almeno 2 anni solo ed esclusivamente all'organismo che richiede il riconoscimento fatta eccezione per gli eventuali rapporti associativi in essere con FSN o DSA.
- b) sono considerati iscritti – utili ai fini del riconoscimento – i soggetti impegnati nell'attività sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con l'associazione o società sportiva dilettantistica affiliata, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lg. 460/1997.
- c) ai fini del conteggio degli iscritti tesserati, nel caso un soggetto lo sia in più ruoli, verrà conteggiato una sola volta.
- d) le associazioni o società sportive devono avere le caratteristiche di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI.

Articolo 4 **Presentazione della domanda**

1. La domanda di riconoscimento, in qualità di EPS, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'organismo e inviata al competente Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB presso la sede nazionale del CONI, per il livello nazionale e al Comitato Regionale CONI territorialmente competente, in caso di EPS a livello regionale, corredata dai seguenti documenti:
- a) Atto Costitutivo e Statuto vigente in originale o copia conforme autenticata.
- b) Documentazione attestante la vigenza della carica ricoperta dal legale rappresentante unitamente alla copia del documento d'identità.
- c) Regolamenti richiamati nello Statuto.
- d) Bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e il Bilancio di previsione relativo all'esercizio in cui viene richiesto il riconoscimento unitamente ai provvedimenti di approvazione assunti dall'Organo statutariamente competente e dall'organismo di controllo. I Bilanci dovranno essere integrati con la gestione amministrativa delle strutture territoriali dell'organismo; qualora lo Statuto preveda la gestione separata,

28 ottobre 2014

l'organismo dovrà presentare entrambe le gestioni; nei Bilanci dovranno essere evidenziate le voci di conto in entrata relative alle quote di affiliazione e tesseramento praticate.

- e) Verbali, in originale o in copia conforme, di svolgimento delle Assemblee che hanno eletto i Comitati Provinciali e Regionali corredati dalla rispettiva lettera di convocazione e dall'elenco degli aventi diritto a voto.
 - f) Elenchi suddivisi per provincia/regione delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: denominazione, Codice Fiscale, forma giuridica, legale rappresentante, indirizzo sede, codice di affiliazione, e corredati, per ciascuna associazione / società sportiva dilettantistica, dall'elenco di tutti gli iscritti tesserati completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: cognome, nome, data di nascita, numero e tipologia di tessera sportiva (praticante, dirigente, tecnico etc.) disciplina praticata. Questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo traccati predefiniti dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB.
 - f bis) Copia, per ciascuna associazione / società sportiva dilettantistica affiliata, in possesso dei requisiti di cui all'art.90 della L.289/2002 e successive modificazioni, dell'atto costitutivo e statuto registrato, del verbale redatto in caso di eventuali modifiche statutarie, del certificato di attribuzione Codice Fiscale e n. Partita IVA, se aperta posizione IVA, del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità, del modulo di affiliazione. Tale documentazione dovrà essere inserita nell'apposita piattaforma CONI a cura dell'organismo di affiliazione il quale resta unico responsabile della sua conformità alla normativa vigente.
 - g) Elenchi suddivisi per provincia/regione con indicazione delle eventuali ed ulteriori basi associative sportive che, pur carenti dei requisiti di cui all'art. 90 della L.289/2002 e successive modificazioni, risultino comunque inseriti nei ruoli dell'Ente, con i relativi tesserati.
Anche questa documentazione dovrà essere presentata su supporto informatico secondo traccati predefiniti dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB.
 - h) Relazione dettagliata del Legale Rappresentante dell'organismo sulle attività di cui all'art. 2, organizzate nei quattro anni precedenti la domanda di riconoscimento e su quelle programmate nell'anno in cui viene presentata l'istanza di riconoscimento, corredata da idonea documentazione probante riferita a tutte le attività e le discipline sportive dichiarate e organizzate. A titolo esemplificativo non esaustivo dovranno essere presentati per ogni anno i calendari ufficiali delle gare e delle manifestazioni organizzate, e di tutte le altre attività, da cui dovrà risultare inequivocabilmente l'esclusiva e diretta titolarità dell'organizzazione delle attività dichiarate.
 - i) Provvedimento del competente organo statutario dell'organismo richiedente di approvazione dell'istanza di riconoscimento e di tutta la documentazione allegata, assunto in data non superiore a 6 mesi antecedenti l'invio dell'istanza stessa.
2. La presentazione dell'istanza incompleta nella documentazione oppure con formalità difformi da quelle previste nel presente articolo determinerà la sua irricevibilità che comunque sarà oggetto di specifica comunicazione.

28 ottobre 2014

Articolo 5
Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento
in qualità di EPS a livello nazionale

1. L'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB, delegato all'istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, con le seguenti modalità:
 - a) Requisito numero società sportive:
 - 1) le associazioni/società sportive comprese negli elenchi trasmessi dall'organismo richiedente saranno autorizzate all'uso del programma informatico di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI per un periodo massimo di 90 giorni.
 - 2) La procedura informatica, seppure regolarmente conclusa, non darà luogo al riconoscimento ai fini sportivi CONI. Tali associazioni/società dunque non compariranno nel Registro Pubblico sul sito del CONI e non potranno stampare alcuna certificazione di iscrizione.
 - b) Requisito numero tesserati:
 - 1) sulla base dei tabulati trasmessi verranno individuate a campione un numero di società pari al 33% (1/3) del totale, cui lo stesso organismo richiedente provvederà ad inviare una specifica modulistica fornita dal CONI che ciascun Presidente delle società prescelte dovrà sottoscrivere a titolo di autocertificazione.
 - 2) i moduli compilati, sottoscritti dai Presidenti con allegata copia del documento di riconoscimento dovranno pervenire al CONI ovvero presso i suoi Comitati Regionali non oltre 90 gg. dalla consegna della modulistica all'organismo richiedente;
 - 3) i Comitati Regionali del CONI avranno cura di raccogliere le autocertificazioni, stendere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB in tempo utile affinché la fase istruttoria si concluda in complessivi 120 gg.
 - c) Requisito Strutture territoriali. Esame atti costitutivi dei Comitati Provinciali e Regionali.
 - d) Statuto. Lo Statuto sarà acquisito dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB ed esaminato dall'Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI che lo sottoporrà all'approvazione della Giunta Nazionale.

Articolo 6
Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento
in qualità di EPS a livello regionale

1. Il Comitato Regionale territorialmente competente delegato all'istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, applicando, ove compatibili, le modalità descritte al precedente art. 5.
2. Al termine dell'istruttoria il Comitato Regionale territorialmente competente, dispone, con provvedimento adottato dal Consiglio Regionale, la trasmissione della documentazione all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB per gli ulteriori adempimenti nei casi di accertato possesso dei requisiti ovvero il rigetto dell'istanza nei casi negativi.

28 ottobre 2014

3. Il Comitato Regionale trasmette all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale unitamente a copia dell'istanza e della documentazione allegata per gli ulteriori adempimenti, entro 90 giorni a far data dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 7 Deliberazioni

1. La Giunta Nazionale provvede entro 210 giorni, a far data dal ricevimento della istanza di riconoscimento presso l'Ufficio competente ovvero Comitato Regionale delegato all'istruttoria, salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, a deliberare in merito.
2. In caso di rigetto della domanda la richiesta di riconoscimento non potrà essere ripresentata prima di 24 mesi dal provvedimento di diniego.

Articolo 8 Effetti del Riconoscimento

1. L'EPS riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, acquisisce il diritto di riportare la dicitura, riferita al riconoscimento in qualità di Ente di Promozione Sportiva ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI, e l'utilizzo del logo CONI esclusivamente secondo le direttive previste per la gestione integrata dell'immagine del logo CONI.
2. Tale diritto non è cedibile a terzi né ai propri affiliati e tesserati.
3. L'EPS, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, potrà ricevere contributi economici da parte del CONI secondo quanto disposto nei successivi articoli del Titolo III.
4. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno utilizzato il programma di gestione delle iscrizioni al Registro potranno beneficiare dell'iscrizione al Registro a far data dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi dell'EPS di appartenenza.
5. Gli EPS sono tenuti al rispetto delle norme di legge di riferimento nonché al rispetto delle deliberazioni del CONI e sono altresì tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.
6. Nel caso di utilizzo improprio del logo, da parte dell'Ente o dei propri affiliati e tesserati l'EPS sarà passibile di sanzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 23 dopo opportuno richiamo.

Articolo 9 Verifiche annuali per il mantenimento della qualifica di EPS

1. Negli anni successivi al riconoscimento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi di cui al precedente art. 3, gli EPS dovranno inviare all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB:
 - a) i dati identificativi – secondo quanto previsto dalle norme che regolano il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – delle associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alla data del 31 dicembre dell'anno

28 ottobre 2014

precedente in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, con il numero dei relativi tesserati praticanti le attività sportive.

Resta confermata l'ulteriore specifica del 60% di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettera a) riferita al requisito numerico minimo per il riconoscimento ed applicata alle affiliate per l'anno sportivo concluso;

- b) soppresso
- b) i dati identificativi dei comitati provinciali e regionali, in cui dovrà essere indicato, oltre all'indirizzo, il nominativo del Presidente e dei componenti il Consiglio; per ogni carica dovranno essere indicate le date di elezione e di scadenza del mandato;
- c) i dati identificativi degli eventuali delegati provinciali e regionali; per ogni carica dovranno essere indicate le date di nomina e di scadenza del mandato;
- d) i dati identificativi, secondo quanto previsto dalla circolare CONI prot.4254/13 che regola l'avvio della Sezione parallela per le Basi Associate del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, delle restanti basi associative sportive affiliate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, che non possiedono i requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, comunque inserite nei ruoli degli Enti, con il numero dei relativi tesserati praticanti le attività sportive;
- e) elenco delle discipline sportive per le quali l'EPS intende organizzare attività nell'anno in corso a favore dei propri affiliati/tesserati;
- f) tutta la documentazione dovrà essere sottoposta all'attenzione del competente Organo statutario dell'EPS e il relativo provvedimento di approvazione dovrà essere presentato contestualmente alla documentazione;
- g) la documentazione prevista all'art. 4 comma 1 lettera f)bis per le associazioni/società di nuova affiliazione. In caso di rinnovo dell'affiliazione, oltre alla documentazione attestante la volontà di rinnovo, va inviata la sola documentazione relativa ad eventuali variazioni intervenute rispetto all'anno precedente nel termine previsto dalle Norme di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
2. I dati e la documentazione di cui alle lettere b), c), e), f) del comma precedente dovranno essere trasmessi all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB entro il termine inderogabile del 31 gennaio. In particolare dovranno essere trasmessi su supporto informatico, per quanto attiene alla lettera b) i verbali di elezione/variazione, per quanto attiene alla lettera c) gli atti di nomina.
I dati di cui alle lettere a), b), c), d), g) del comma precedente dovranno essere trasmessi all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB mediante la specifica piattaforma web in tempo reale ovvero nei termini previsti dalle Norme di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
3. Il presente articolo si applica anche agli EPS su base regionale la cui verifica sarà condotta dal Comitato Regionale territorialmente competente.

Articolo 10

Revoca

1. All'esito della verifica di cui al precedente art. 9, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte dell'EPS riconosciuto a livello nazionale e da parte

28 ottobre 2014

dell'EPS riconosciuto su base regionale, rispettivamente la Giunta Nazionale e la Giunta Regionale competente:

- a) nel caso in cui sia accertata la carenza di uno dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, offrirà all'EPS l'opportunità di conseguire nuovamente il requisito mancante concedendo un tempo massimo di 90 gg. per il ripristino della regolarità. Nel caso in cui l'EPS non abbia colmato la carenza in ordine al requisito mancante entro il tempo limite stabilito, proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento;
 - b) nel caso in cui sia accertata la carenza di due o più dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, proporrà all'organo competente la revoca del riconoscimento ai fini sportivi;
 - c) soppresso
3. La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporterà la conseguente decadenza di tutte le prerogative conseguenti allo status di Ente di Promozione Sportiva ricadenti anche sui rispettivi affiliati.

Articolo 11 CUSI

1. Le disposizioni di cui ai presenti articoli 3, 4, 5 e 7 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue specifiche finalità di sviluppo dello sport universitario.

Articolo 12 Collegio di Garanzia dello Sport e Procura Generale dello Sport

1. La disciplina prevista dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI si applica integralmente, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 13 Codice di comportamento sportivo

1. I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento emanato dal CONI.

Articolo 13 bis Normativa antidoping

1. La somministrazione e/o l'uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di Enti di Promozione Sportiva sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO a cui si fa rinvio.

28 ottobre 2014

Articolo 14 **Obblighi di denuncia**

1. L'Organo statutario dell'EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità amministrativa e contabile debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
2. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS medesimo e:
 - a) il Presidente Nazionale del CONI quando trattasi di EPS riconosciuti a livello nazionale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale del CONI competente per territorio, quando trattasi di EPS riconosciuto su base regionale.
3. Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.
4. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell'articolato dei successivi Titolo III e Titolo IV.

TITOLO III **Determinazione e concessione dei contributi**

Articolo 15 **Risorse finanziarie**

1. Il CONI eroga annualmente contributi agli EPS con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta.
2. Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli Enti e possono costituire al massimo il 50% del totale dei ricavi non commerciali risultanti dal consuntivo dell'EPS nazionale. In caso di superamento di tale percentuale il recupero dell'eccedenza rispetto alla percentuale massima spettante viene effettuato sul contributo dell'esercizio in corso già assegnato.
3. Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art. 17, comma 2.

Articolo 16 **Criteri per la determinazione del contributo**

1. L'entità del contributo annuale da erogare a ciascun EPS, con esclusione del CUSI, viene calcolata con riferimento a:
 - a) Consistenza organizzativa. La consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al Titolo II, art.3, del presente Regolamento.
 - 1) presenza organizzata nelle regioni;

28 ottobre 2014

- 2) presenza organizzata nelle province;
 - 3) numero delle società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
 - 4) numero degli iscritti (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure similari di operatori sportivi);
 - 5) numero delle basi associative sportive che non possiedono i requisiti di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni, comunque inseriti nei ruoli dell'Ente, con i relativi tesserati.
- b) Attività Svolta. Per attività svolta nel campo della promozione sportiva si intendono le attività sportive e formative di cui all'art. 2.

Articolo 17

Determinazione del contributo

1. Il CONI determina nel proprio budget la somma complessiva destinata agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti su base nazionale.
2. Da tale somma complessiva viene detratta la quota di contributo assegnata al CUSI.
3. La somma residua, depurata della entità riferita al CUSI, viene così assegnata agli altri EPS:
 - a) 10% da erogare in parte uguale a tutti gli EPS;
 - b) 50% sulla base della consistenza organizzativa;
 - c) 30% sulla base dell'attività svolta;
 - d) 10% sulla base della progettualità;
4. Per quanto attiene alla quota contributiva del 50% - comma 3 lettera b) - il CONI provvede come segue:
 - a) 60% sulla base del numero delle associazioni/società iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Ai fini del calcolo non saranno conteggiate le associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate a due o più EPS.
 - b) 5% sulla base del numero delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;
 - c) 35% sulla base del numero dei tesserati di cui al precedente art. 3 c.2 lettere b) e c) delle associazioni/società iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e dei tesserati delle basi associative sportive (BAS) presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;
 - d) soppresso
5. Per quanto attiene alla quota contributiva del 30% - comma 3 lettera c) – saranno valutate le sole attività la cui titolarità organizzativa è direttamente riconducibile all'EPS, secondo le modalità indicate nell'allegato B basate sui seguenti criteri:
 - a) Livello (provinciale, regionale, nazionale quest'ultimo comprensivo dell'attività internazionale realizzata sul territorio nazionale);
 - a) Durata (settimanale, fino a tre mesi, fino a sei mesi, annuale).

28 ottobre 2014

- b) Partecipazione (numero ASD/SSD, Basi associative, squadre o numero tesserati).
6. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% - comma 3 lettera d) – sarà valutato un solo progetto per EPS. La valutazione del progetto proposto da ciascun EPS sarà effettuata da una Commissione di Valutazione di cui al successivo art. 18.
7. La trasmissione delle informazioni riferite alla consistenza organizzativa, ed al volume delle attività proposte incluse quelle formative, dovrà essere attuata, a cura degli EPS in tempo reale ovvero nei termini previsti dalle norme riguardanti il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, utilizzando esclusivamente la specifica piattaforma on-line (sito internet Database Coni).
Le informazioni relative al volume delle attività sportive e formative realizzate nell'anno in corso dovranno essere trasmesse, prima del loro svolgimento e completate con i dati relativi alla partecipazione subito dopo lo svolgimento utilizzando, esclusivamente la specifica piattaforma on-line (sito internet Database Coni) tenendo conto che ai fini della loro valutazione la data di estrazione è fissata al 31 ottobre.
9. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% - comma 3 lettera d) - riferita alla progettualità:
- a) entro il 31 ottobre di ciascun anno gli EPS trasmettono all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB la documentazione completa del progetto che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal CONI.
- b) entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, la Giunta Nazionale delibererà il conseguente stanziamento economico, secondo le modalità di valutazione previste nel precedente comma 6 del presente articolo.
- c) entro il 31 ottobre gli EPS trasmettono all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB la rendicontazione completa del progetto realizzato.

Articolo 18 **Commissione di Valutazione**

1. La Commissione di Valutazione, composta da tre componenti, è nominata dalla Giunta Nazionale entro il mese di dicembre di ciascun anno.
2. La Commissione si riunisce almeno 2 (due) volte nel periodo di mandato per valutare i progetti proposti dagli EPS sulla base delle caratteristiche ed i criteri indicati all'allegato C al fine di formulare alla Giunta Nazionale la proposta di finanziamento per ciascun progetto.
3. Soppresso
4. Soppresso

Articolo 19 **Tempi e modalità di erogazione**

1. L'erogazione del contributo, così come determinato per ciascun EPS, è subordinato alla regolarità della documentazione nonché al rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento ed avviene verosimilmente nel rispetto dei seguenti tempi e nei limiti delle erogazioni statali ricevute:

28 ottobre 2014

- a) per quanto attiene la quota complessiva del 60% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere a) e b), in due rate di pari importo di cui la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di giugno;
 - b) per quanto attiene la quota complessiva del 40% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere c) e d), in un'unica rata nel mese di dicembre.
2. Per quanto riguarda il CUSI il contributo così come determinato al precedente art. 17 comma 2, viene erogato in quattro rate di uguale importo verosimilmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e nei limiti delle erogazioni statali ricevute.
 3. Nel caso in cui vi sia ritardo nell'approvazione del budget del CONI da parte degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 4. Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Ente di Promozione Sportiva, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell'EPS e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 20

Bilancio di Previsione e domanda di contribuzione

1. Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno gli EPS presentano al CONI – Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB:
 - a) il Bilancio di Previsione dell'EPS nel suo insieme, in copia conforme all'originale unitamente alla copia, del provvedimento di approvazione deliberato dall'Organo statutariamente competente, completo dei previsti allegati, come di seguito indicati:
 - 1) la relazione del Presidente dell'EPS che illustri in dettaglio i programmi di attività che l'EPS ha previsto di svolgere nel corso dell'anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio di Previsione stesso;
 - 2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di previsione deliberato;
 - b) prospetto sintetico del bilancio di previsione dell'EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'EPS, di cui al successivo art. 24, da parte degli organi centrali;
 - c) soppresso
 - d) soppresso
 - e) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell'art. 7 della Legge 195/1974.
 - e) una dichiarazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui vengono accreditati i contributi deliberati dal CONI, con indicazione dei poteri di firma, sottoscritta congiuntamente sia dal Presidente dell'Ente che dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - g) attestazione relativa alle polizze assicurative, stipulate da ciascun EPS in conformità con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/11/2010 (GU Serie Generale n. 296 del 20-12-2010) rilasciata dalla Compagnia di

28 ottobre 2014

Assicurazione. Tale attestazione, cui dovranno essere allegate le quietanze di pagamento, dovrà indicare il numero degli assicurati ed il costo unitario del premio da cui poter evincere la veridicità dei dati relativi ai tesserati di cui al precedente art. 16 comma 1 lettera a) punto 4 e art. 17 comma 4 lettera c).

2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI.

Articolo 21

Bilancio consuntivo e utilizzo dei contributi CONI

1. Entro il termine del 30 maggio di ciascun anno gli EPS inviano al CONI - Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB:
 - a) il Bilancio Consuntivo dell'EPS nel suo insieme, in copia conforme all'originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, deliberato dall'Organo statutariamente competente, completo dei previsti allegati, come di seguito indicati:
 - 1) la relazione del Presidente dell'EPS che illustri in dettaglio i programmi di attività che l'EPS ha svolto nel corso dell'anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio Consuntivo.
 - 2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS al Bilancio Consuntivo;
 - b) prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell'EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'EPS, di cui al successivo art. 24, da parte degli organi centrali.
 - c) una relazione documentata del Presidente dell'EPS in ordine all'attività svolta e all'utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI nell'anno precedente tenuto conto che essi sono finalizzati per il 60% a spese per attività sportive e formative e per il 40% a spese di funzionamento il cui importo complessivo, in ogni caso, non potrà superare il 60% del totale delle spese per Funzionamento e spese generali "attività centrale" riportato nel quadro riepilogativo dei bilanci di cui alla precedente lettera b). Questa relazione può essere resa all'interno della relazione del Presidente che accompagna il bilancio di cui alla precedente lettera a), punto 1) fermo restando i dettagli sull'utilizzo del contributo CONI.

Articolo 22

Attività di vigilanza - Verifiche documentali - Procedure di controllo – trasparenza

1. Fermo restando la responsabilità dell'Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS, il CONI vigila sull'attività degli Enti, attraverso l'attività di monitoraggio, verifica e accertamento, oppure a seguito della trasmissione da parte di Enti di atti e documenti relativi ad attività contrastanti l'ordinamento sportivo.
2. Per le attività di controllo sulla documentazione amministrativo-contabile riferita ai contributi di natura pubblica erogati in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, il CONI – almeno una volta l'anno – esegue un controllo a campione sulla documentazione presentata da ciascun EPS secondo le procedure deliberate dalla Giunta Nazionale.

28 ottobre 2014

3. Gli EPS sono tenuti ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli Organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e la specifica piattaforma on-line (sito internet Database Coni) sono gli strumenti attestanti la veridicità di tutti i dati ed informazioni utili alle valutazioni previste dal presente Regolamento, unitamente a quanto indicato al precedente art.20 comma 1 lettera g). Il CONI si potrà avvalere inoltre del contributo informativo fornito dai propri Comitati Regionali.
5. Soppresso
6. Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, verifica e accertamento di cui al precedente comma 1, saranno effettuate le seguenti azioni:
 - a) pubblicare sul sito internet del CONI i dati degli EPS suddivisi nelle sezioni:
 - 1) Presenza Organizzata, art.16 comma 1 lettera a) punti 1 e 2;
 - 2) Consistenza Organizzativa, art. 16 comma 1 lettera a) punti 3, 4 e 5;
 - 3) Attività svolta, art. 16 comma 1 lettera b);I dati pubblicati dovranno essere accessibili a qualunque utente internet e dovranno contenere:
 - I. Informazioni relative alla presenza organizzata di ciascun EPS (sede, recapito, Presidente, Consiglio Direttivo, etc.);
 - II. informazioni di base relative alle asd/ssd/bas (numero di iscrizione, sezione di appartenenza, indicazione delle discipline sportive praticate, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, indicazione del/degli EPS/FSN/DSA cui l'associazione/società è affiliata, numero tesserati per EPS/FSN/DSA di appartenenza);
 - III. informazioni sulle attività sportive e formative di ciascun EPS nel singolo dettaglio inserite preventivamente alla data di svolgimento e a consuntivo. Tali informazioni saranno consultabili per il livello Nazionale, Regionale, Provinciale, asd/ssd/base associativa.
 - b) incrociare i dati relativi alla consistenza organizzativa (art.16, comma 1 lettera a) con i dati relativi all'attività svolta (art.16 comma 1 lettera b) per valutarne la coerenza;
 - c) raccogliere e verificare, al fine di attivare eventuali provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art. 23 le eventuali segnalazioni di incongruenza relative ai dati pubblicati di cui alla precedente lettera a) fatte pervenire al CONI sottoscritte dal Presidente nazionale degli EPS;
 - d) predisporre un report annuale con i dati di ciascun EPS, consistenza organizzativa (escluso anagrafiche), presenza organizzata e attività svolta, da trasmettere agli EPS stessi.

28 ottobre 2014

Articolo 23

Sanzioni

1. In caso di violazioni accertate il CONI può, in ogni momento, irrogare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva.
2. Qualora attraverso atti in suo possesso o accertamenti svolti, il CONI riscontri irregolarità di tipo normativo, regolamentare, inclusa l'organizzazione di attività da parte di associazioni di secondo livello e/o l'esistenza di rapporti organizzativi con Enti/Associazioni di secondo livello, amministrativo, relative all'utilizzazione dei contributi erogati, per attività o spese non attinenti alle loro finalità ed anche per omessa, scarsa vigilanza sui propri affiliati, la Giunta Nazionale adotterà le seguenti sanzioni:
 - a) sospensione dei contributi: nel caso in cui l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB riscontri irregolarità gestionali ed amministrative.
 - b) riduzione dei contributi ovvero decadenza dei contributi: fatto salvo il recupero delle somme complessive non regolarmente rendicontate, nel caso in cui l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB riscontri reiterati comportamenti contrastanti o elusivi della normativa CONI.
 - c) proposta della revoca del riconoscimento: nel caso in cui l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB riscontri gravi, reiterate od estese irregolarità già sanzionate secondo quanto previsto al precedente art. 7.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli EPS

1. Ciascun EPS è tenuto ad adottare e trasmettere al CONI, un Regolamento di Amministrazione e Contabilità nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto del CONI, ispirato ai principi e regole contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CONI.

Articolo 25

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
 - a) A – elenco regioni e province ai fini della presenza organizzata;
 - b) B – parametri per la determinazione quote contributive;
 - c) C – caratteristiche progetto e criteri valutazione elenco sport di squadra/individuali;
 - d) D – prospetti sintetici di bilancio.
2. Le eventuali modifiche o integrazioni agli allegati sono approvate dalla Giunta Nazionale.

28 ottobre 2014

Articolo 26

Norme transitorie

1. Gli EPS già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero quelli che dovessero essere riconosciuti anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ma secondo le norme previgenti – in considerazione della normativa applicabile *ratione temporis* – sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.
2. Con riferimento all'utilizzo della Piattaforma web i succitati EPS:
 - a) avranno tempo fino al 30 novembre 2015 per inserire nella sezione documentale della stessa la documentazione richiesta dagli artt. 4 e 9 del Regolamento relativa agli affiliati ;
 - b) in sede di prima applicazione le informazioni relative al volume delle attività sportive e formative di cui all'art. 17 c. 7, saranno inserite nella Piattaforma in un'unica soluzione, comunque non oltre il 30 settembre 2015;

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2015.

28 ottobre 2014

ALLEGATO A – Presenza organizzata – regioni e province ammissibili

VALLE D'AOSTA	FRIULI V.G.	MARCHE	PUGLIA
	Gorizia	Ancona	Bari
PIEMONTE	Pordenone	Ascoli Piceno	Brindisi
Alessandria	Trieste	Macerata	Foggia
Asti	Udine	Pesaro – Urbino	Lecce
Biella			Taranto
Cuneo	LIGURIA	LAZIO	
Novara	Genova	Frosinone	BASILICATA
Torino	Imperia	Latina	Matera
Verbania	La Spezia	Rieti	Potenza
Vercelli	Savona	Roma	
		Viterbo	CALABRIA
LOMBARDIA	EMILIA ROMAGNA	ABRUZZO	Catanzaro
Bergamo	Bologna	Chieti	Cosenza
Brescia	Ferrara	L'Aquila	Crotone
Como	Forlì – Cesena	Pescara	Reggio Calabria
Cremona	Modena	Teramo	Vibo Valentia
Lecco	Parma		
Lodi	Piacenza	UMBRIA	SICILIA
Mantova	Ravenna	Perugia	Agrigento
Milano	Reggio Emilia	Terni	Caltanissetta
Pavia	Rimini		Catania
Sondrio		MOLISE	Enna
Varese	TOSCANA	Campobasso	Messina
	Arezzo	Isernia	Palermo
TRENTINO A.A.	Firenze		Ragusa
Bolzano	Grosseto	CAMPANIA	Siracusa
Trento	Livorno	Avellino	Trapani
	Lucca	Benevento	
VENETO	Massa Carrara	Caserta	SARDEGNA
Belluno	Pisa	Napoli	Cagliari
Padova	Pistoia	Salerno	Nuoro
Rovigo	Prato		Oristano
Treviso	Siena		Sassari
Venezia			
Verona			
Vicenza			

28 ottobre 2014

ALLEGATO B – parametri determinazione quote contributive

Per la determinazione delle rispettive quote relative alle attività sportive e formative (art. 17 comma 3 lettera c):

a. 80% attività sportiva, con i seguenti criteri di valutazione:

- i. le attività sportive rendicontabili sono solo quelle la cui titolarità organizzativa è direttamente riconducibile all'EPS (*sono escluse le attività di singole società sportive e quelle riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello*).
- ii. valutazione dell'attività su numero di società partecipanti (per le attività di squadra) e numero di atleti partecipanti (per le attività individuali).
- iii. criterio della Durata (settimanale, fino a tre mesi, fino a sei mesi, fino a un anno).
- iv. criterio del Livello (Territoriale/provinciale, Regionale, Nazionale).

Formule per calcolare il valore di una riga dell'attività sportiva:

- sport di squadra (*): $(n^{\circ} \text{ squadre}) \times (\text{durata}^1) \times (\text{livello}^2)$

- sport individuali: $(n^{\circ} \text{ partecipanti}) : 12 \times (\text{durata}^1) \times (\text{livello}^2)$

(*): ai fini del calcolo del valore di ogni singola attività sportiva vengono considerati sport di squadra:

baseball, minibasket, pallacanestro (basket), beach soccer, flag football, canoa polo, pallatamburello outdoor, football americano, cricket, rugby a 7, calcio a 5 (futsal), pallavolo (volley), broomball, korfbal, pallanuoto, rugby a 13, calcio a 7, handball (pallamano), calcio a 8, rugby a 15, calcio (a 11), hockey su ghiaccio, football australiano

b. 20% attività formativa, con i seguenti criteri di valutazione:

- i. numero dei partecipanti.
- ii. tipologia (corso/aggiornamento, convegno/seminario).
- iii. ore di durata (da 0 a 5, da 6 a 15, da 16 a 31, da 32 in poi).

Formula per calcolare il valore di una riga dell'attività formativa:

- $(n^{\circ} \text{ partecipanti}) \times (n^{\circ} \text{ ore}^3) \times (\text{tipologia}^4)$

Note:

¹ La durata dell'attività sportiva viene conteggiata come segue:

- Valore 1 per attività settimanali
- Valore 3 per attività fino a 3 mesi
- Valore 6 per attività fino a 6 mesi
- Valore 12 per attività fino ad un anno

² Il Livello dell'attività viene conteggiata come segue:

28 ottobre 2014

- Valore 1 attività Territoriale/provinciale
- Valore 2 attività Regionale
- Valore 3 attività Nazionale

³ Il numero di ore viene conteggiato secondo le seguenti fasce:

- Valore 1 per attività formative da 0 a 5 ore
- Valore 2 per attività formative da 6 a 15 ore
- Valore 4 per attività formative da 16 a 40 ore
- Valore 8 per attività formative da 41 in poi

⁴ La tipologia dell'attività formativa viene conteggiata come segue:

- valore 1 per convegni e seminari
- valore 3 per corsi e corsi di aggiornamento

28 ottobre 2014

ALLEGATO C - caratteristiche progetto e criteri valutazione

1) Finanziamento e durata dei progetti

- a) La quota complessiva disponibile per il finanziamento dei progetti presentati dagli EPS è pari al 10% del budget CONI a disposizione degli Enti di Promozione Sportiva, decurtato della quota destinata al CUSI.
- b) Il finanziamento interverrà fino ad un massimo dell'80% del costo globale del progetto, esclusi gli eventuali finanziamenti da terzi, che non dovrà essere superiore alla somma di € 200.000,00.
- c) I progetti presentati non possono avere inizio prima del 1° gennaio e devono essere ultimati entro il 30 settembre dell'anno in corso.
- d) Il periodo di ammissibilità dei costi corrisponde alla durata del progetto.

2) Termine per la presentazione dei progetti

- a) La data limite di presentazione dei progetti all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB è fissata al 31 gennaio. La documentazione sarà inviata con posta elettronica in formati PDF e Microsoft Office Word.
- e) Dopo la presentazione dei progetti non può essere apportata alcuna modifica alla descrizione dei medesimi. Tuttavia al solo fine di chiarire alcuni aspetti la Commissione di Valutazione può invitare l'EPS richiedente a fornire ulteriori dettagli.

3) Ammissibilità

- a) Sono ammissibili i progetti realizzati nel territorio nazionale la cui titolarità è interamente ascrivibile all'Ente di Promozione proponente, presentati entro i termini fissati, utilizzando la modulistica ufficiale (Scheda descrittiva allegata) interamente compilata e firmata.

4) Criteri di valutazione

- a) I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
 - I. Struttura del progetto (metodologia proposta e programma di attività) da 0 a 20 pti
 - II. Caratteristiche innovative del progetto da 0 a 5 pti
 - III. Obiettivi raggiunti e utilizzazione dei risultati da 0 a 10 pti
 - IV. Strategia di comunicazione da 0 a 5 pti

5) Rendicontazione

- a) Ciascun EPS a conclusione del progetto dovrà trasmettere all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB:
 - I. la relazione conclusiva sul progetto seguendo il tracciato della scheda descrittiva;
 - II. il rendiconto;
 - III. giustificativi delle spese sostenute;